



COMUNE DI MARTELLAGO

P.IVA:00809670276 PROVINCIA DI VENEZIA C.F.: 82003170279

SETTORE POLIZIA LOCALE SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ORDINANZA N. 147

6 ottobre 2010

OGGETTO: Disciplina degli orari delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

IL SINDACO

Visto l'art. 20 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing", approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 6.9.2010, che prevede che gli orari giornalieri di dette attività sono fissati con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Vista la legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

Vista la legge regionale 27 novembre 1991, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

Richiamate le precedenti ordinanze comunali n. 61 del 25.5.1999 e n. 415 del 11.10.2005 con le quali è stata definita la disciplina degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista;

Sentite, nei termini di legge, le rappresentanze locali di categoria, con nota di richiesta parere prot. n. 13265 del 1.6.2010;

Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

Gli orari di apertura e chiusura delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono fissati come segue:

Articolo 1 - Orario giornaliero

Le attività possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

Articolo 2 - Chiusure obbligatorie e relative deroghe

1. Le attività osservano la chiusura domenicale e festiva.
2. Possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei seguenti periodi:
 - **TUTTE LE DOMENICHE DEL MESE DI DICEMBRE, AD ESCLUSIONE DELLE DOMENICHE O FESTIVITÀ RICADENTI IL GIORNO DI NATALE E S. STEFANO;**
 - **8 DICEMBRE.**
3. In occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o per motivi di pubblico interesse, su richiesta motivata da parte degli esercenti, possono essere concesse specifiche deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Articolo 3 - Scelta dell'orario

1. Gli orari, liberamente scelti dai singoli operatori nella fascia oraria di cui all'articolo 1, potranno prevedere un intervallo di chiusura intermedia o l'orario continuato, ed orari differenziati per giorni della settimana e per periodi dell'anno.
2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato dovrà essere conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
4. Per la scelta dell'orario non è necessario effettuare alcuna comunicazione al Comune. La variazione dell'orario comporta esclusivamente l'aggiornamento del relativo cartello.

Articolo 4 - Cartello orario

È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario di apertura.

Articolo 5 - Sanzioni e controlli

1. Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza.
2. In caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 22 del vigente regolamento comunale di settore.

Articolo 6 - Norme finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle attività esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto.
2. Con l'adozione del presente provvedimento, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze n. 61 del 25.5.1999 e n. 415 del 11.10.2005 che pertanto dovranno intendersi abrogate.

D'ordine del Sindaco

L'Assessore Attività Produttive

Vian Gianni